



CITTÀ DI ROVATO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE DEL COMUNE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2007)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9.02.2010)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 8 luglio 2013)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.07.2016)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19.07.2016)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.09.2019)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2020)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.2021)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2022)

Premessa

Con il presente Regolamento il Comune disciplina le proprie entrate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, oltre che dalla legge 27.7.2000, n.212 riguardante le disposizioni in materia di diritti del contribuente, e di quanto previsto dall'art. 1 della L. 27.12.2006, n.296 in materia di facoltà regolamentari sui tributi locali.

TITOLO I **Norme applicative dello statuto del contribuente**

Art. 1

Disposizioni generali

1. Gli organi e gli uffici comunali adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie e patrimoniali ai principi previsti dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, concernente " Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".

Art. 2

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti.
2. Sono in ogni caso da considerarsi provvedimenti tributari di carattere generale i regolamenti comunali e gli atti deliberativi concernenti le aliquote, le tariffe nonché le agevolazioni in materia di tributi comunali.

Art. 3

Errori del contribuente

1. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta; pertanto nel caso di errori di compilazione della denuncia che non incidono sull'ammontare del tributo non sono comminate sanzioni.
2. Le violazioni per mancato invio di documentazione o per mancata restituzione di questionari, nei termini indicati, sono sanzionate.

Art. 4

Procedimento nell'attività di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio tributi si avvale dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di controllo.
3. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il corretto esercizio dell'azione di controllo.
4. Quando non sia altrimenti possibile anche ai sensi dei precedenti commi 1- 2- 3, l'Ufficio reperisce direttamente le informazioni dal soggetto obbligato mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

Art. 5 - Interpello del contribuente¹

¹ Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19.7.2016 ad oggetto: "Adozione regolamento di interpello".

Art. 6

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento e gli atti di diniego a domande di rimborso, di agevolazione o di riduzione di tributi comunali devono essere emessi secondo le prescrizioni previste dall'art. 1, comma 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.²
2. Tutti gli atti emessi dal 1° gennaio 2020 per l'accertamento di entrate tributarie e patrimoniali sono atti esecutivi e devono contenere gli elementi previsti dall'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.³

TITOLO II

Disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia tributaria

Art. 7

Oggetto del regolamento

1. Il presente istituto determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 8

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili presso il Comune, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 9

Rinuncia all'imposizione tributaria

1. Il potere di rinuncia all'imposizione tributaria viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese in giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 10%. Tale percentuale può essere modificata con deliberazione della giunta comunale con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello di adozione.
3. Il criterio di economicità relativo non si applica quando gli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile del tributo sono desumibili da elementi certi o attestati da pubblici uffici o da altri atti amministrativi, come ad esempio le rendite catastali, i valori catastali, i redditi dominicali, le volumetrie edificabili risultanti da concessioni edilizie rilasciate o da certificati di destinazione urbanistica, la consistenza dei fabbricati e delle aree, i redditi dei

² Comma 162 dell'art. 1 L. 296/2006: "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente; questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo."

³ Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2020.

contribuenti risultanti da dichiarazioni fiscali degli stessi o da accertamenti divenuti definitivi da parte degli uffici finanziari statali.

4. Al contrario, il criterio di economicità ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'autotutela, si applica quando uno o più elementi che concorrono alla definizione della base imponibile del tributo derivano da diversa valutazione del Comune e del contribuente in ordine a:
 - determinazione di valori di stima o di valori venali, quali ad esempio i valori delle aree edificabili ai fini ICI;
 - incertezza sulla categoria o sotto categoria di tariffa rifiuti applicabile per l'uso cui è adibito l'immobile;
 - in tutti gli altri casi in cui uno o più elementi necessari per la determinazione del tributo dovuto non siano accertabili in modo certo, oppure non esista sul problema specifico una giurisdizione consolidata o esista una giurisdizione non univoca.
5. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) in euro 12,00 per la tassa rifiuti solidi urbani, al netto delle relative addizionali ex ECA e provinciali e riferita ad ogni voce da inserire a ruolo;
 - b) in euro 12,00 per il COSAP, esclusi gli spuntisti del mercato settimanale;
 - c) in euro 100,00 per l'ICI riguardante le aree edificabili;
 - d) in euro 12,00 per l'ICI riguardante tutte le altre fattispecie diverse dal punto c);
 - e) in euro 12,00 per le sanzioni amministrative in materia tributaria;
 - f) in euro 100,00 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
6. Sussiste economicità secondo il criterio della "economicità assoluta" anche quando con un medesimo atto amministrativo si devono contestare al contribuente più importi singolarmente inferiori a quelli previsti al comma 4, anche se complessivamente maggiori.
7. Il Comune rinuncia all'imposizione quando ne rileva l'economicità applicando il criterio di economicità relativa, ovvero il criterio di economicità assoluta.
8. I valori di cui al comma 5 potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 10

Annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 9, il Comune procede all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto della tassa, del canone o dell'imposta;
 - mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - doppia imposizione o tassazione;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riscontrabile dal Comune.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune e nel caso il Comune non abbia resistito in giudizio ed il ricorso è stato rigettato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

Art. 11

Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, compete al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di inerzia, al Dirigente.
2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare risulta superiore a euro 10.000, il Responsabile del tributo informa preventivamente il dirigente, che potrà visionare gli atti dell'intero procedimento.

Art. 12

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione:
 - al contribuente, quando sia stato precedentemente emesso uno o più atti di accertamento, di liquidazione, di contestazione di sanzioni, ecc....;
 - all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso;
 - all'ufficio comunale che ha emanato l'atto annullato o revocato, nel caso di annullamento o revoca disposti in via sostitutiva.

Art. 13

Istanze di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le istanze di annullamento, revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, sono avanzate dai contribuenti interessati e indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune, che ne rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione.
2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.
3. Le istanze devono essere, di norma, presentate all'Ufficio Tributi almeno quindici giorni prima del termine dell'impugnabilità dell'atto di accertamento, di liquidazione, di contestazione o altro.
4. Il responsabile del tributo, entro il termine di impugnabilità dell'atto, decide sull'istanza del contribuente e l'Ufficio comunica tale decisione all'interessato.
5. È in facoltà del responsabile del tributo di procedere all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione anche in caso di atto non impugnato dal contribuente nei termini di legge, qualora ricorrano i casi previsti dal presente regolamento.

Art. 13bis

Sospensione amministrativa⁴

1. In base al disposto dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1999, n. 28, che aggiunge all'art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il comma 1-bis, nell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione amministrativa dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Pertanto, anche in pendenza di giudizio innanzi alla commissione tributaria o in caso di non impugnabilità e, dunque, nelle more dell'annullamento dell'atto, il Comune può disporre la sospensione della riscossione del tributo, adottando apposito provvedimento motivato sulla base delle obiettive condizioni di incertezza determinate dalla proposizione del ricorso su cui dovrà pronunciarsi l'autorità giurisdizionale competente, nonché del danno grave ed irreparabile che deriverebbe al contribuente dall'esecuzione dell'atto.

Tale sospensione, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso, cessa con la pubblicazione della sentenza a norma del comma 1-quater del menzionato art. 27.

⁴ Articolo aggiunto con deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 9.2.2010

Art. 13ter

Ravvedimento operoso⁵

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 comma 1 e 13-bis comma 1 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 e s.m.i..

TITOLO III

Interessi, importi di versamenti e rimborsi non dovuti, arrotondamenti

Art. 14

Misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi comunali

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale senza maggiorazioni.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai provvedimenti emessi e alle domande di rimborso pervenute dal 1° gennaio 2007 anche con riferimento alle annualità di imposta precedenti.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di riscossione.

Art. 15

Riscossione diretta

1. Ai fini della riscossione dei tributi, si procede tramite versamento alla tesoreria comunale con versamento in conto corrente postale intestato al Comune. Nel caso di versamenti a seguito di accertamenti e liquidazioni, su indicazione dell'Ufficio tributi, anche tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.
2. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza. Non sono ammesse compensazioni con eventuali crediti erariali.⁶
3. Il Comune potrà attivare servizi on line di pagamento telematico, o tramite Carta Regionale dei Servizi.
4. Le norme dei precedenti commi sono derogate o integrate da quanto previsto dai regolamenti comunali per l'applicazione dei diversi tributi comunali.

Art. 15bis^{7 - 8}

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate all'articolo 15, acquistano efficacia esecutiva, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità e nei termini indicati sull'atto di accertamento stesso, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

⁵ Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19.7.2016.

Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25.9.2019.

⁶ Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.7.2020.

⁷ Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 9.2.2010

⁸ Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2020.

Art. 15ter⁹

Rateizzazioni

1. Le disposizioni riguardanti le rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo si applicano anche in caso siano state attivate, da parte del Comune o da concessionari privati iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i., le procedure esecutive. Nel caso la posizione debitoria sia stata trasmessa mediante ruolo all'Agente di riscossione nazionale si applicano le condizioni da questo previste. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni o quanto previsto nei singoli regolamenti.
2. Il debitore è ammesso, previa presentazione dell'istanza di cui al punto 13, alla rateizzazione delle somme a debito, in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni rilasciate dall'Ente;
 - b) sussistenza di una situazione di temporanea difficoltà economica o di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.
3. Non si procede a rateazione di somme inferiori o uguali a € 100,00.
4. Il numero delle rate concesse varia in base all'importo del debito come di seguito specificato:
 - importi da € 100,01 a € 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - importi da € 500,01 a € 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - importi da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - importi pari o superiori a € 6.000,01: fino a 36 rate mensili.
5. È possibile richiedere la rateizzazione di più debiti; in tal caso le soglie d'importo di cui al punto precedente si applicano con riferimento alla somma di tutti i debiti per i quali si chiede la rateizzazione.
6. In caso di accettazione dell'istanza, le rate mensili dilazionate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione di cui al punto 16.
7. Su le somme oggetto di rateizzazione si applicano gli oneri di riscossione di cui al comma 803 della Legge n. 160/2019, secondo le modalità ivi previste.
8. Sulle somme di cui al precedente punto, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al punto 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del punto 10.
10. Una volta perfezionata l'istanza, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Per le pratiche di rateizzazione non perfezionate, si applica quanto previsto dal successivo punto 17.
11. Il formale sollecito di cui al punto precedente potrà avvenire in qualsiasi forma ritenuta idonea dall'Ente sui recapiti indicati dal debitore sull'istanza di cui al punto 13.
12. Il sollecito produrrà effetto anche in caso di mancata ricezione da parte del debitore per qualsiasi motivo non imputabile all'Ente (ad esempio irreperibilità del destinatario, disservizio postale, casella di posta elettronica piena o non abilitata alla ricezione, ecc.).
13. Ai fini dell'ottenimento della dilazione, il debitore deve presentare apposita istanza sul modello predisposto dall'Ufficio, scaricabile anche dal sito dell'Ente su cui dovranno essere indicati i dati anagrafici del richiedente, i contatti che saranno utilizzati per l'eventuale sollecito, la

⁹ Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.7.2020.
Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2022.

motivazione dettagliata che comporta la temporanea impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione allegando documento di riconoscimento e l'ulteriore documentazione attestante lo stato di disagio economico come di seguito specificato:

- a) per tutte le istanze relative a piani rateali di durata non eccedente a 12 mesi: nessuna ulteriore attestazione, salvo quanto previsto al punto d);
 - b) per istanze presentate da persone fisiche e ditte individuali con fiscalità semplificata relative a piani rateali di durata eccedente a 12 mesi: allegare I.S.E.E. attestante un reddito inferiore a 20.000,01 euro, elaborata nell'anno in cui è presentata la richiesta di rateazione;
 - c) per istanze presentate da soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali con fiscalità semplificata (es. società e ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, enti commerciali e non commerciali, ecc), relative a piani rateali di durata eccedente a 12 mesi: allegare attestazione dei parametri indicanti Indice di liquidità e Indice Alfa redatta da professionista iscritto all'albo (ragioniere, dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente) relativi all'ultimo esercizio chiuso.
 - I. indice di liquidità: importo che indica la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari ed è così calcolato (liquidità corrente + importo liquidità differita/passivo corrente): esso deve essere inferiore a uno.
 - II. indice alfa: consente invece di verificare il numero di rate concedibili ed è calcolato (importo del debito complessivo, comprensivo degli interessi, spese dovute /totale valore ricavi e proventi) x 100.
 - d) per istanze presentate da società/ditte individuali in liquidazione dovrà essere sempre prodotta (oltre all'eventuale documentazione necessaria per importi da rateizzare superiori a 12 mesi) una relazione sottoscritta da un professionista (i cui requisiti sono individuati dagli articoli 161 e 67, comma 3, lettera d della Legge Fallimentare), nella quale dovranno essere indicati la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, oppure, in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all'ammontare del debito maggiorato degli interessi di dilazione e oneri. In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.
14. La presentazione dell'istanza di cui al precedente punto comporta l'accettazione integrale delle condizioni del presente articolo.
15. Il Responsabile dell'Entrata si riserva di valutare, nel limite massimo di 48 rate e per importi superiori a € 50.000,00 ulteriori condizioni di rateizzazione rispetto a quelle sopra disciplinate a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata in conformità al documento pubblicato il 28/05/2020 predisposto da Banca d'Italia unitamente a Ivass, Anac e Agcm relativo ai suggerimenti per le P.A. a tema di garanzie finanziarie, il cui importo garantito sia pari al debito rateizzato comprensivo di interessi e oneri, contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sia attivabile a semplice richiesta del comune, anche in caso di contestazioni del debitore garantito.
16. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile dell'entrata rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, stabilendo in base alle motivazioni addotte dal debitore e alle difficoltà oggettivamente dimostrate o desunte anche mediante consultazione di banche dati accessibili

all'Ente, il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, la data d'inizio della rateizzazione, le modalità di pagamento.

17. La rateizzazione si intende perfezionata se il debitore effettua il pagamento della prima rata entro la scadenza indicata. In difetto, senza ulteriore preavviso, l'istanza e la successiva autorizzazione alla rateizzazione decadono immediatamente e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

TITOLO V **Addizionale Comunale sull'IRPEF**

Art. 16

Aliquota dell'addizionale¹⁰.

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita, per il 2013, nella misura dello 0,65%.
2. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 18.000. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 al reddito imponibile complessivo.
3. L'aliquota di cui al comma 1, e la soglia di esenzione di cui al comma 2, se non modificate con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, si intendono prorogate di anno in anno¹¹.

TITOLO VI **Disposizioni finali**

Art. 17

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni particolari previste dai regolamenti comunali per l'applicazione dei singoli tributi.
2. Per quanto riguarda l'istituto dell'accertamento con adesione si fa rinvio al regolamento comunale specifico¹².

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio, entra in vigore, ed ha effetto per l'anno di imposta 2007 ai sensi del secondo capoverso dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si considerano abrogati i regolamenti comunali approvati con deliberazione consiliare n. 12 del 28 febbraio 2003 e con deliberazione di GC n. 285 del 14.12.2002.

¹⁰ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 25 febbraio 2021

¹¹ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 8 luglio 2013

¹² Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28 febbraio 2003.